



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 249 Data 06.12.2022	OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 IN APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. 21.05.2018
---	---

L'anno duemilaventidue, il giorno 06 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 67 del medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Dato atto nello specifico che l'art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del "Fondo risorse decentrate" destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017;

Considerato:

- che la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;
- che in particolare il primo comma dell'art. 67 indica che l'importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

Richiamate integralmente:

- la propria determinazione n° 290 del 13.12.2018 di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018, nella quale è stato determinato l'importo del fondo consolidato anno 2017 in €

65.317,06 che, ai sensi dell'art. 67 c. 1 del CCNL 21.05.2018 ultimo paragrafo, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

- la propria determinazione n° 228 del 25.11.2019 di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019, con la quale è stato rettificato l'importo del fondo consolidato anno 2017 in 66.805,21 (che, ai sensi dell'art. 67 c. 1 del CCNL 21.05.2018 ultimo paragrafo, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi), a seguito di recupero tra le risorse costituenti l'Unico importo consolidato anno 2017 dello 0,20% del monte salari dell'anno 2001 (per la somma di € 1.366,30) di cui all'art. 32 c. 7 del Ccnl 22.1.2004 e dei risparmi derivanti dalla corretta applicazione dell'art. 14, comma 4, del CCNL dell'01.04.1999 (per la somma di € 121,85), opportunamente decurtati della percentuale della riduzione operata ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 e dell'art. 1 c. 236 della L. 208/2015, previa rettifica del limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 del D.lgs. 75/2017;
- la propria determinazione n° 202 del 07.12.2020 di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020;
- la propria determinazione n° 226 del 03.12.2021 di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021;

Considerato che in relazione all'annualità 2022 il CCNL 2016-2018 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare:

- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015;
- art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (€ 1.485,70);
- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno 2021;

Preso atto della rettifica e ricostituzione del fondo dello straordinario, operate con la citata determinazione n° 228 del 25.11.2019, ricostituito nell'importo originario di € 4.850,00;

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale *“la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*

Considerato:

- che il fondo risorse decentrate è finalizzato all'erogazione di trattamento economico accessorio dei dipendenti e che la definizione del suo ammontare, unitamente alle altre voci della stessa tipologia, non può comportare il superamento del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, secondo cui *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...”*;
- che sulla disciplina in questione è intervenuto l'art. 33, c. 2, d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, disponendo che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23,*

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Richiamata la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (del. 19/SEZAUT/2018/QMIG) che ha evidenziato, con riferimento all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, che *"la disposizione (...) in esame pone un limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle aventi fonte nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto (Circolare MEF-RGS n. 12/2011 e Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/CONTR) e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni (...). Tale ultima ipotesi si verifica, per esempio, (...) nel caso delle indennità remuneranti le c.d. posizioni organizzative attribuite al personale degli enti locali"* (in questi termini si veda Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, 200/2018);

Richiamate altresì:

- la delibera della Corte dei Conti della Campania (deliberazione 97/2020/PAR) secondo cui *"In questo nuovo quadro normativo, coordinando le due disposizioni citate circa il limite al trattamento accessorio (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 e 33, comma 2, D.L. 34/2019) la disciplina che ne risulta è la seguente: il riferimento base è previsto dall'art. 23, comma 2, cit. (indicato nell'anno 2016); questo dato deve, poi, essere adeguato, aumentandolo o diminuendolo, in modo da assicurare l'invarianza nel tempo del valore medio pro-capite del 2018. In tal modo, superando definitivamente il limite del trattamento accessorio del 2016, e costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, si garantisce a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all'incremento del numero dei dipendenti, l'ammontare del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale. Qualora, invece, il numero di dipendenti dovesse diminuire non è possibile scendere al di sotto del valore – soglia del trattamento accessorio del 2016"* (in questo senso si veda anche il DM 17 marzo 2020 che prevede, in motivazione, che *"è fatto salvo il limite iniziale, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*);
- la delibera della Corte dei Conti della Lombardia n. 95 del 2020 secondo cui per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art 23 del decreto legislativo 75/2017;

Visto il Parere rilasciato dalla Ragioneria Generale dello Stato con Nota Prot. n. 179877/2020 alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dato atto che ai fini del calcolo del fondo si è proceduto alla applicazione del criterio suggerito dalla RGS avente ad oggetto *"Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni"*, secondo cui *"Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12*

cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno. Pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell'anno ad un dipendente a tempo pieno)... Ciò premesso, la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario. Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti. La procedura sopra illustrata definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell'anno precedente) che in diminuzione (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell'anno precedente) e garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018";

Rilevato:

- che, in applicazione dei criteri dettati dalla RGS, il valore medio pro-capite alla data del 31/12/2018 ammonta ad euro € 5.181,73, così determinato: Fondo 2018 al netto voci non soggette al limite € 74.705,21; Fondo per finanziamento P.O. 2018 € 49.915,41; Consistenza complessiva trattamento accessorio € 124.620,62; numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 pari a 24,05 unità;
- che, in applicazione dei medesimi criteri, il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2022 è pari ad n. 22,02 unità;
- che la differenza, in termini di unità di personale, tra le unità personali riferibili al 2018 e le unità di personale riferibili al 2022, presenta un valore negativo, pari a -2,03;
- che l'adeguamento in diminuzione del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è pari a € 10.518,91 (valore negativo), calcolato moltiplicando il numero delle unità di personale in diminuzione rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 (- 2,03) per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti (€ 5.181,73);
- ritenuto, in assenza di ulteriori indicazioni da parte della RGS, che detto valore debba essere ripartito fra il fondo risorse decentrate per l'anno 2022 e il fondo per finanziamento P.O. 2022 proporzionalmente rispetto alla percentuale di composizione della consistenza complessiva del trattamento accessorio (rispettivamente 0,62% e 0,38%) calcolata al netto delle voci non soggette al limite di cui all'art 23 del decreto legislativo 75/2017 (fondo 2022 trattamento accessorio complessivo € 130.565,54, di cui € 80.650,13 fondo risorse decentrate al netto delle voci non soggette al limite e € 49.915,41 fondo per le posizioni organizzative) e dato atto che in applicazione di detto criterio la diminuzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 è pari ad € 6.497,52, mentre la diminuzione dell'incremento del fondo per finanziamento P.O. è pari ad € 4.021,40;
- rilevato, anche sulla base delle indicazioni della giurisprudenza contabile sopra richiamata, che dette diminuzioni possono essere concretamente operate sui due fondi distintamente solo

se le stesse non determinano una violazione del valore – soglia del trattamento accessorio del 2016 (fondo trattamento accessorio 2016 € pari ad € 74.705,21; fondo finanziamento P.O. € 49.915,41);

- rilevato, altresì che è possibile operare, nel rispetto del valore soglia del 2016 esclusivamente la riduzione del fondo trattamento accessorio (risorse decentrate 2022 per l'ammontare di € 5.944,92 (che determina un valore finale del fondo risorse accessorie di € 74.705,21 uguale al valore soglia del 2016 di € 74.705,21), non anche la diminuzione del fondo finanziamento P.O. poiché la stessa determinerebbe la violazione del predetto limite soglia anno 2016 (valore finale di € 45.894,01, a fronte del valore soglia del 2016 di € 49.915,41);

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 e ss. del CCNL 21.05.2018 (Allegato "A");

Accertata la disponibilità dei fondi e il rispetto del vincolo di cui al citato art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017 (Allegato "A");

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

- di determinare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 per complessivi € 88.861,71 come da Allegato A al presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;

- di dare atto:

- che la quantificazione del Fondo risorse decentrate, ai fini della verifica del rispetto del valore medio pro-capite per l'anno 2022, inclusiva dell'adeguamento (in diminuzione) di cui all'art. 33, c. 2, d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, è pari ad € 74.705,21;
- che il valore di detta diminuzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 individuato nell'allegato A è pari ad € 5.944,92, calcolato in via percentuale ed entro i limiti del rispetto del valore soglia del 2016, sull'ammontare dell'adeguamento complessivo in diminuzione del trattamento accessorio pari ad € 10.518,91;
- che l'adeguamento in diminuzione del fondo per finanziamento delle posizioni organizzative 2022, pari ad € 4.021,40, anch'esso calcolato su base percentuale in relazione alla valutazione complessiva del trattamento accessorio imposta dalla norma e dalla lettura offerta dalla Corte dei conti e dalla RGS negli atti richiamati in premessa, come da prospetto allegato "B", non viene concretamente operato poiché determinerebbe una violazione del valore soglia del 2016 relativo al fondo delle posizioni organizzative, che dunque rispetto al 2016 rimane invariato;

- di dare atto, infine che le risorse negoziabili per l'anno 2022 per il personale non incaricato di posizione organizzativa, come risultante dall'allegato "A", è pari ad € 38.527,74;

- di trasmettere il presente atto al revisore dei conti per l'adozione degli atti di competenza in materia di certificazione del fondo.
- di assumere gli impegni di spesa al Bilancio di Previsione 2022 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, alla missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 1;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU aziendali.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N.----- DEL -----

Carsoli lì 06/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

PROT. N° 10497 DEL 20.12.2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi

☒ All'Albo Pretorio On Line
☒ Sezione "trasparenza"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
